

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Cristina - Presidente -

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - rel. Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 30124/2018 proposto da:

D.S.S., elettivamente domiciliata in Roma, presso la CANCELLERIA civile della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, e rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonina Scolaro, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Avvocato C.A., Curatrice speciale del minore M.S.F., elettivamente domiciliata in Roma, presso la CANCELLERIA civile della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se medesima;

- controricorrente -

e contro

Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Torino e Tutore del minore M.S.F., Dott.ssa G.R..

- intimati -

avverso la sentenza n. 29/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 13/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/07/2020 dal cons. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato Pinto su delega dell'Avvocato Scolaro, che conclude per l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato Manucci su delega dell'Avvocato C., che chiede il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 29/2018, depositata in data 13/9/2018, in controversia concernente la dichiarazione di adottabilità del minore M.S.F., nato il 2/5/2014 dall'unione di D.S.S. con M.G. (padre che aveva riconosciuto il minore soltanto nel novembre 2014), ha riformato la decisione di primo grado, che aveva, dopo due consulenze tecniche d'ufficio e varie relazioni dei Servizi Sociali, dichiarato, nel settembre 2017, il non luogo a provvedere sulla procedura di adottabilità (apertasi nel maggio 2014) ed entrambi i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale, nominando un tutore provvisorio del minore e confermando il provvedimento, già adottato nel 2016, di collocamento del minore presso una famiglia affidataria, con regolamentazione degli incontri del minore con la madre ed autorizzazione di incontri con gli altri parenti che ne facessero istanza.

I giudici d'appello, nell'accogliere i gravami principali del Curatore speciale e del Tutore del minore, respingendo quello incidentale della D.S., hanno dichiarato lo stato di adottabilità del minore Samuel, con i provvedimenti conseguenziali, rilevando che la sentenza del Tribunale aveva disatteso le conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio, senza sottoporre le argomentazioni degli stessi ad alcun vaglio critico e presentava evidenti profili di contraddittorietà. La Corte territoriale, in particolare, ha osservato che, mentre la D.S., pur impegnata in un percorso psicoterapeutico avviato soltanto da pochi mesi, non era stata ritenuta dai consulenti in grado di crescere il bambino, essendo i tempi di recupero delle capacità genitoriali non preventivabili, il minore, soggetto ad un accudimento confuso ed indifferenziato, non aveva stabilito alcuna reale relazione di attaccamento con nessuna delle figure parentali ed aveva bisogno per il suo sviluppo psicoevolutivo di un legame stabile e persistente che solo l'adozione poteva garantire.

Motivi della decisione

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8 e 15, e, con il secondo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 18 della Convenzione di New York del 20/11/1989 nonché dell'art. 30 Cost., comma 2, contestando la sussistenza dei presupposti per l'adottabilità del minore, avendo la Corte di merito del tutto ignorato il percorso di recupero della propria persona e di superamento delle problematiche psico-fisiche che avevano in passato compromesso il suo ruolo di madre; con il terzo motivo, si denuncia infine l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso, ex art. 360 c.p.c., n. 5, rappresentato dalla intervenuta liberalizzazione, già dal giugno 2018, degli incontri della madre con il figlio.

2. Le prime due censure sono inammissibili.

Questa Corte ha costantemente ribadito che il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorchè con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. n. 14436/2017).

Il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. n. 184 del 1983, art. 1, ragione questa per cui il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (Cass. 22589/2017; Cass. 6137/2015).

Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale incaricato non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso, ricorre la "situazione di abbandono" sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicchè la rescissione del legame familiare è l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva (Cass. 7115/2011).

Il giudizio sulla situazione di abbandono deve fondarsi su una valutazione quanto più possibile legata all'attualità, considerato il versante prognostico. Il parametro, che ci perviene anche dai principi elaborati dalla Corte di Strasburgo (cfr. in particolare la sentenza del 13/10/2015 - caso S.H. contro Italia), è divenuto un principio fermo anche nella giurisprudenza di legittimità, come può rilevarsi dalla pronuncia n. 24445 del 2015: "In tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori".

Solo un'indagine sulla persistenza e non solo sulla preesistenza della situazione di abbandono, svolta sulla base di un giudizio attuale, in particolare quando vi siano indizi di modificazioni significative di comportamenti e di assunzione d'impegni e responsabilità da parte dei genitori biologici, può condurre ad una corretta valutazione del parametro contenuto nella L. n. 184 del 1983, art. 8, dovendosi tenere conto del diritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine, così come indicato nella L. n. 184 del 1983, art. 1 (Cass. 22934/2017).

In particolare, la norma, anche alla luce della progressiva elaborazione compiuta dalla giurisprudenza di legittimità e dai principi introdotti dalla Corte Europea dei diritti umani, fissa rigorosamente il perimetro all'interno del quale deve essere verificata la sussistenza della condizione di abbandono. Si deve trattare di una situazione non derivante esclusivamente da condizioni di emarginazione socio economica (disponendo l'art. 1, che siano intraprese iniziative di sostegno nel tempo della famiglia di origine), fondata su un giudizio d'impossibilità morale o materiale caratterizzato da stabilità ed immodificabilità, quanto meno in un tempo compatibile con le esigenze di sviluppo psicofisico armonico ed adeguato del minore, non dovuta a forza

maggiore o a un evento originario derivante da cause non imputabili ai genitori biologici (cfr. sentenza Cedu Akinnibuson contro Italia sentenza del 16/7/2015), non determinata soltanto da comportamenti patologici ma dalla verifica del concreto pregiudizio per il minore (Cass. 7193 del 2016).

Da ultimo, questa Corte ha chiarito che "in tema di adozione di minori d'età, sussiste la situazione d'abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità; ne consegue l'irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri" (Cass.4097/2018; conf. Cass. 26624/2018, in ordine alla irrilevanza della disponibilità, meramente dichiarata, a prendersi cura dei figli minori, che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono).

In tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una "soluzione estrema", il giudice di merito deve dunque operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass.7559/2018).

Ora, la Corte d'Appello ha esaminato la capacità genitoriale della madre (non essendo in discussione l'assenza della figura paterna) ed ha formulato un giudizio negativo sulla capacità della stessa di recupero in tempi congrui del rapporto genitoriale, sulla base di una serie di elementi comportamentali emersi da una complessa istruttoria (essenzialmente sulla base di consulenze tecniche nEuropsichiatrica e delle relazioni ed audizioni di tutti gli operatori dei Servizi Sociali incaricati, in particolare sulla base della seconda consulenza tecnica, redatta solo un anno prima della decisione impugnata); il mancato rispetto del periodo di osservazione (un biennio) fissato in primo grado è stato motivato dalla Corte sulla base della prognosi infausta circa il recupero delle capacità genitoriali della madre in tempi compatibili con le esigenze del minore. Emerge che il minore, nato affetto da Sindrome di Astinenza Neonatale, avendo la madre assunto cocaina e benzodiazepine durante la gravidanza (un uso tuttavia reattivo a situazioni di stress non efficacemente autogestite e correlato alla relazione con il padre del minore, tossicodipendente), si presentava, al momento delle prime osservazioni peritali con ritardi nel linguaggio ed un quadro di disturbo comportamentale, non essendo in grado di costruire una relazione privilegiata di attaccamento con l'Altro, familiare o sconosciuto; dopo l'affidamento invece il minore si presentava sereno e ben radicato nella famiglia affidataria, riconoscendo nella madre una figura amichevole non una figura di riferimento.

Non rileva la semplice volontà della madre di prendersi cura dei figli, in assenza di adeguati riscontri.

Questa Corte ha di recente affermato (Cass. 4097/2018) che "in tema di adozione di minori d'età, sussiste la situazione d'abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità; ne consegue l'irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di

concreti riscontri" (nella specie, questa Corte, confermando la sentenza di appello, ha ritenuto la persistenza di una situazione di abbandono, a fronte di un impegno solo enunciato dai genitori di rimuovere le problematiche esistenziali e di mutare lo stile di vita).

La sentenza di appello sviluppa adeguate e convincenti argomentazioni sull'inidoneità della madre, sull'impossibilità del recupero in tempi ragionevoli della situazione, spiegando dunque per quale ragione l'adozione, nella specie, costituirebbe l'unico strumento utile ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed ad assicurare loro assistenza e stabilità affettiva; risulta dunque effettuato un corretto giudizio prognostico volto a verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, sia a quelle psichiche.

3. Il vizio di omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, articolato nel terzo motivo, è inammissibile avendo la Corte territoriale vagliato la situazione complessiva di madre e figlio e non essendo più censurabile il mero profilo di insufficienza motivazionale. In ogni caso, la successiva liberalizzazione di alcuni incontri con il minore, rispetto all'epoca di trattenimento della causa in decisione (nel mese di giugno 2018), non costituisce neppure un fatto controverso.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

In considerazione di tutte le peculiarità della vicenda processuale (diversi esiti dei gradi di merito) e dell'oggetto del contendere, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020